

Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

di concerto con

Al Ministro dello sviluppo economico

VISTO l'articolo 17 della Legge 23 agosto 1988, n. 400, recante *Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*;

VISTO il Decreto-Legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante *Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27, ed in particolare l'articolo 62;

VISTO il Decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 recante *Attuazione della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali*, ed in particolare l'art. 4 come modificato dal comma 11 dell'art.62 del Decreto-Legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante *Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*, come convertito con modificazioni nella Legge 24 marzo 2012, n. 27 ;

VISTA la direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ed in particolare l'art.12, comma 3;

VISTO il Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante *Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229*

VISTO il Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n. 102, recante *Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera e), della L. 7 marzo 2003, n. 38*;

VISTO il parere reso dal Consiglio di Stato nella seduta del

DECRETA

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto reca le modalità applicative delle disposizioni di cui all'articolo 62 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Esso si applica ai contratti di cui al comma 1 del predetto articolo 62 e alle relazioni commerciali in materia di cessioni di prodotti agricoli e agro-alimentari, la cui consegna avviene nel territorio della Repubblica italiana.
2. Non costituiscono cessioni ai sensi dell'articolo 62 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27:
 - a. i conferimenti di prodotti agricoli e alimentari operati dagli imprenditori, alle cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, se gli imprenditori risultano soci delle cooperative stesse;
 - b. i conferimenti di prodotti agricoli e alimentari operati dagli imprenditori alle organizzazioni di produttori di cui al decreto legislativo 27 maggio 2005 n. 102, se gli imprenditori risultano soci delle organizzazioni di produttori stesse;
 - c. i conferimenti di prodotti ittici operati tra imprenditori ittici di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226.
3. Le cessioni di prodotti agricoli e alimentari istantanee, con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito, non rientrano nel campo di applicazione di cui al comma 1 e comma 3 dell'art. 62 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
 - a) *prodotti agricoli*: i prodotti dell'allegato I di cui all'articolo 38, comma 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
 - b) *prodotti alimentari*: i prodotti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002;

- c) *prodotti deteriorabili* : i prodotti di cui all'articolo 62, comma 4. La durabilità del prodotto (superiore o inferiore a 60 giorni) si riferisce alla durata complessiva del prodotto;
- d) *consumatore finale*: è la persona fisica o giuridica, privata o pubblica, che acquista i prodotti agricoli e/o alimentari per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta;
- e) *cessione dei prodotti agricoli e alimentari*: il trasferimento della proprietà di prodotti agricoli e/o alimentari, dietro il pagamento di un corrispettivo, la cui consegna avviene nel territorio della Repubblica Italiana;
- f) *tasso di riferimento*: tasso d'interesse come definito dalla vigente normativa nazionale di recepimento delle direttive comunitarie in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;
- g) *saggio degli interessi*: tasso di riferimento come definito dalla vigente normativa nazionale di recepimento delle direttiva comunitaria in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;
- h) *contratto quadro, accordo quadro o contratto di base*: accordi, conclusi anche a livello di centrali di acquisto, che contengono pattuizioni contrattuali per le forniture successive i quali stabiliscono le regole e condizioni generali per la fornitura o per la successiva cessione, tra cui le condizioni di acquisto, le caratteristiche dei prodotti, il listino prezzi, le prestazioni di servizi e le loro eventuali rideterminazioni. E' fatta salva la definizione di contratto quadro di cui al decreto legislativo del 27 maggio 2005 n. 102, art. 1, lettera f).

Art. 3

Caratteristiche dei contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari

1. I contratti di cui all'articolo 62 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 devono essere redatti in forma scritta e indicare, a pena di nullità, la durata, la quantità, le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e i termini di pagamento.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, per "*forma scritta*" si intende qualsiasi forma di comunicazione scritta, anche in forma elettronica, o priva di sottoscrizione, trasmessa anche per via telematica o a mezzo

telefax, avente la funzione di manifestare la volontà delle parti di costituire, regolare, trasferire o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale avente ad oggetto la cessione dei prodotti di cui all'art.2 lettera a) e b).

3. I requisiti della forma scritta e la presenza degli elementi essenziali dei contratti, di cui al comma 1, sono riferibili al complesso degli accordi che disciplinano la cessione dei prodotti di cui all'art.2 lettere a) e b).
4. In particolare, rientrano nelle previsioni di cui al comma 3 i seguenti casi:
 - a) contratti quadro o contratti base o contratti-tipo o accordi integrativi o pattuizioni aggiuntive o accordi interprofessionali. Con riferimento a tali accordi, il documento di trasporto o la bolla accompagnatoria o di consegna e/o la fattura accompagnatoria o la fattura differita devono riportare gli estremi e il riferimento al relativo contratto quadro/contratto-tipo/contratto base o accordo integrativo o pattuizione aggiuntiva o accordo interprofessionale. Nei contratti quadro conclusi con le centrali di acquisto dovrà essere allegato il mandato a queste conferito dagli associati che ne fanno parte;
 - b) contratti stipulati tra l'organismo associativo a cui l'impresa cedente aderisce o ne è socia e l'acquirente;
 - c) ordini di acquisto con i quali l'acquirente commissiona la consegna di prodotti, purché detti ordini facciano riferimento ad accordi già stipulati in forma scritta contenenti gli elementi di cui al comma 1; in caso di assenza di forme contrattuali antecedenti, gli ordini di acquisto devono contenere tutti gli elementi essenziali di cui al comma 1;
 - d) scambi di comunicazioni e di ordini, antecedenti alla cessione dei prodotti, nei quali sono indicati tutti gli elementi essenziali di cui al comma 1;
 - e) scambi di comunicazioni e contrattazioni effettuati nell'ambito della Borsa Merci Telematica Italiana, riconosciuta ai sensi del D.M. 174/06 e s.s.m.i., quando eseguiti su basi contrattuali generate dai contratti in essa vigenti.
5. I documenti di accompagnamento e di trasporto nonché le fatture accompagnatorie integrate con tutti gli elementi richiesti dall'articolo 62, comma 1 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, assolvono agli obblighi di cui al predetto comma 1 e devono necessariamente

riportare la seguente dicitura: “*valida come contratto ai sensi dell’art.62 comma 1 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27*”.

Art. 4

Pratiche commerciali sleali

1. Ai fini dell’applicazione del comma 2 dell’articolo 62 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, oltre alle fattispecie direttamente indicate dal predetto comma 2, che si riferiscono unicamente alle relazioni commerciali tra operatori economici in materia di cessione di prodotti agricoli e alimentari, rientrano nella definizione di “condotta commerciale sleale”, di cui alla lettera e) del precitato comma 2, le pratiche commerciali identificate dalla Commissione europea e dai rappresentanti della filiera agro-alimentare a livello comunitario nell’ambito del Forum di Alto livello per un migliore funzionamento della filiera alimentare (*High level Forum for a better functioning of the food supply chain*) approvate in data 29 novembre 2011, di cui in allegato al presente decreto.
2. Le disposizioni di cui alla lettera a) e della lettera c) dell’articolo 62 comma 2 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 vietano qualsiasi comportamento del contraente che, abusando della propria maggior forza commerciale, imponga condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, e in particolare che:
 - a) prevedano a carico di una parte l’inclusione di servizi e/o prestazioni accessorie rispetto all’oggetto principale della fornitura, anche qualora queste siano fornite da soggetti terzi, senza alcuna connessione oggettiva, diretta e logica con la cessione del prodotto oggetto del contratto;
 - b) coerentemente con la normativa nazionale vigente di recepimento delle direttive comunitarie in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, escludano l’applicazione di interessi di mora a danno del creditore o escludano il risarcimento per le spese di recupero.
3. Configura, altresì, una pratica commerciale sleale la previsione nel contratto di una clausola che obbligatoriamente imponga al venditore, successivamente alla consegna dei prodotti, un termine minimo prima di poter emettere la fattura, fatto salvo il caso di consegna dei prodotti in più quote nello stesso mese.
4. L’illiceità di una pratica commerciale non può essere esclusa per il solo fatto che un contraente non possa provare che l’altra parte contraente abusi del proprio potere di mercato o negoziale al fine di ottenere un vantaggio

economico non giustificato e ingiustificatamente gravoso.

Art. 5

Termini di pagamento e fatturazione

- 1.** I termini di pagamento di cui al terzo comma dell'articolo 62 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 decorrono dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura. Le modalità di emissione della fattura sono regolamentate dalla vigente normativa fiscale. I suddetti termini di pagamento si applicano parimenti ai contratti di cessioni di prodotti di cui all'art.2 lettere a e b) che prevedano, inoltre, l'erogazione di servizi e/o prestazioni accessorie rispetto all'oggetto principale del contratto di fornitura, anche qualora queste siano fornite da soggetti terzi, in relazione al pagamento di tali servizi.
- 2.** Ai fini dell'applicazione dell'articolo 62, comma 3, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 il cedente deve emettere fattura separata per cessioni di prodotti assoggettate a termini di pagamento differenti.
- 3.** Ai fini della determinazione degli interessi dovuti al creditore in caso di ritardo di pagamento di cui all'art. 62 comma 3 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, la data di ricevimento della fattura è validamente certificata solo nel caso di consegna della fattura a mano, di invio a mezzo di raccomandata A.R., di posta elettronica certificata (PEC) o di impiego del sistema EDI (*Electronic Data Interchange*) o altro mezzo equivalente, come previsto dalla vigente normativa fiscale.
- 4.** In mancanza di certezza circa la data di ricevimento della fattura, il momento dal quale cominciano a decorrere i termini di cui all'art.62, comma 3 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 si assume essere quello della data di consegna dei prodotti.
- 5.** Con riferimento alla cessione di prodotti alcolici è fatto salvo quanto previsto dall'art.22 della legge 18 febbraio 1999 n. 28 e s.m.i..

Art. 6

Interessi di mora

- 1.** La disposizione di cui all'articolo 62, comma 3 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27,

secondo periodo, prevede il pagamento di “interessi di mora” a decorrere automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento.

2. Il creditore ha diritto agli interessi di mora senza che sia necessario un sollecito, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:
 - a) il creditore ha adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge;
 - b) il creditore non ha ricevuto nei termini l'importo dovuto e il ritardo è imputabile al debitore.
3. Qualora il fornitore non adempia agli obblighi contrattuali e/o di legge, è diritto dell'acquirente invocare la sospensione dei termini del pagamento.
4. Gli “interessi di mora” sono gli “interessi legali di mora” o “interessi ad un tasso concordato tra imprese”, purchè questo non risulti gravemente iniquo per il creditore.
5. Con riferimento ai contratti di cessione di cui all'art.3, gli interessi legali di mora sono gli interessi semplici di mora calcolati nei modi indicati dalla normativa nazionale di recepimento delle direttive comunitarie vigenti in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
6. Il tasso di riferimento applicabile è così determinato:
 - a) per il primo semestre dell'anno in questione è quello in vigore il 1° gennaio di quell'anno;
 - b) per il secondo semestre dell'anno in questione è quello in vigore il 1° luglio di quell'anno.
7. E' in ogni caso vietato trattenere l'intero importo di una fornitura a fronte di contestazioni solo parziali relative alla fornitura stessa.

Art.7

Funzioni dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

1. L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con proprio regolamento disciplina la procedura istruttoria di cui al comma 8 dell'art.62 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, al fine di garantire il contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la verbalizzazione e le modalità di pubblicazione delle decisioni.

Art.8

Entrata in vigore

1. Il presente decreto si applica a tutti i contratti di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 stipulati a decorrere dal 24 ottobre 2012.
2. I contratti in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento, in relazione ai requisiti di cui al comma 1 dell'art.62 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, devono essere adeguati non oltre la data del **31 dicembre 2012**. I commi 2 e 3 dell'art.62 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 si applicano a tali contratti dal 24 ottobre 2012.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

* * * *

Allegato "A"- Elenco delle pratiche commerciali sleali